



Supplemento della Nota informativa (comunicato alla Covip il 31/07/2026)

Le nuove prestazioni pensionistiche

Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili · Erogazione Frazionata
In attuazione delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026

Premessa

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando la tradizionale rendita vitalizia con soluzioni più flessibili. Queste pagine ti spiegano come funzionano, quali rischi comportano e come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Perché queste novità – contesto normativo

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il D.lgs. 252/2005 che disciplina la previdenza complementare, introducendo tre nuove tipologie di prestazioni. Fino a oggi, al momento del pensionamento, l'aderente poteva scegliere tra la liquidazione di una quota in capitale e la conversione di tutto o di parte del montante residuo in una rendita vitalizia. A seguito della riforma, l'aderente può esercitare il diritto alla prestazione scegliendo anche tra le nuove modalità di prestazione previste dagli artt. 11, co. 3-bis e ss. del D.lgs. 252/2005.

Tali nuove prestazioni pensionistiche sono:

- **la rendita a durata definita** (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
- **i prelievi liberamente determinabili** (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);
- **l'erogazione frazionata del montante accumulato** (art. 11, co. 3-bis).

Le nuove prestazioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, ad eccezione della **erogazione frazionata del montante accumulato** che si applicherà solo **a decorrere dal 31 ottobre 2026**.



AVVERTENZA: : COVIP al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare alle novità i sistemi e i processi operativi per la gestione delle richieste e l'erogazione delle nuove prestazioni, ha previsto un **periodo transitorio che non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026**: durante tale periodo l'aderente può comunque richiedere l'accesso alle nuove prestazioni, ma il Fondo procederà alla liquidazione e all'erogazione delle nuove prestazioni solo successivamente all'adeguamento.

Prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo l'aderente potrà revocare la scelta. Una volta adeguati i sistemi e i processi operativi, il Fondo informerà gli interessati dell'avvenuto adeguamento.

A chi si applicano le nuove prestazioni

Le nuove prestazioni sono disponibili per tutti gli aderenti ai fondi pensione a contribuzione definita soggetti al D.Lgs. 252/2005. Sono invece esclusi i dipendenti pubblici iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati (soggetti ancora al D.Lgs. 124/1993), che potranno tuttavia accedervi trasferendo la posizione in un'altra forma pensionistica complementare.

Quando puoi accedere alle nuove prestazioni

I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (es. raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

Regole comuni a tutte le nuove prestazioni

Prima di descrivere nel dettaglio ciascuna opzione, è importante conoscere le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica:

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia (immediata o differita).
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato è investito nella Gestione Separata GESAV.

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete.
Costi	I costi addebitati devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
Tempi di erogazione	Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.

RENDITA A DURATA DEFINITA

Come funziona

La **Rendita a durata definita** è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita al momento della richiesta, così come determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT, riportate nella Tabella in calce al presente documento. La durata dell'erogazione non è legata alla sopravvivenza effettiva, per cui l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

Come si calcola la durata

Durata standard: corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto). Esempio: *se all'età della richiesta la speranza di vita residua è 18,7 anni, la durata della rendita sarà 18 anni.*

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione separata GESAV in cui è investito.

Periodicità

Puoi scegliere la cadenza delle rate (semestrale o annuale), in base alle opzioni offerte dal Fondo.

Esempio numerico

Ipotesi montante accumulato investito in gestione separata GESAV:

Esempio: montante accumulato iniziale di **€100.00**, vita residua attesa **20 anni**, ipotesi di **misura annua di rivalutazione** della gestione separata pari al **1%**.

Anno	Montante disponibile investito in gestione separata rivalutato annualmente	Numero di rate da erogare	Importo rata (€)*
Anno 1	100.000 €	20	5.000
Anno 2	95.950 €	19	5.050
Anno 3	91.809 €	18	5.100,5
Anno 4	----	---	-----

Anno 20			

* L'importo in euro varia in ragione della rivalutazione annuale del montante residuo investito in gestione separata.

I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo il Fondo.

Rischi da considerare

- **Rischio di longevità:** se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata.
- **Rischio di investimento:** le rate variano con i rendimenti della Gestione Separata GESAV. La somma della rate di rendita che saranno erogate non sarà inferiore al capitale maturato al momento della richiesta di prestazione.
- **Rischio di concentrazione:** le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

Come funziona

I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile: puoi scegliere tu stesso quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nella Gestione Separata GESAV.

Qual è il limite massimo prelevabile

Non puoi prelevare tutto e subito. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale): quella che avresti ricevuto se avessi scelto la rendita a durata definita con frazionamento annuale.

In pratica, ogni anno si «sblocca» una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio, diminuita di quanto hai eventualmente già prelevato in precedenza.

Nell'ultimo anno di durata teorica, puoi prelevare fino all'intero montante residuo.

Il primo prelievo

Puoi richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita a durata definita figurativa.

Esempio numerico

Ipotesi montante accumulato investito in gestione separata GESAV (ipotesi di rendimento della Gesav al netto del rendimento trattenuto - si considera un rendimento pari a zero per la Gesav).

Esempio: con montante pari a € 100.000 e vita residua attesa di 20 anni, il limite annuo è di € 5.000. L'aderente può quindi richiedere almeno fino a € 5.000 nel primo anno; almeno fino a € 10.000 complessivi entro il secondo anno, al netto di quanto eventualmente già percepito nel primo; almeno fino a € 15.000 complessivi entro il terzo anno, al netto di quanto già percepito nei primi due, e così via.

Limiti operativi

Il Fondo può stabilire un intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva, nonché un importo minimo per singolo prelievo, al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui.

Rischi da considerare

- **Rischio di longevità:** se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata.
- **Rischio di investimento:** le rate variano con i rendimenti della Gestione Separata GESAV. La somma della rate di rendita che saranno erogate non sarà inferiore al capitale maturato al momento della richiesta di prestazione.
- **Rischio di concentrazione:** le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE (a decorrere dal 31 ottobre 2026)

Come funziona

L'erogazione frazionata ti permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell'arco di un periodo di tempo da te scelto liberamente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è collegata alla tua speranza di vita: sei tu a decidere per quanti anni vuoi ricevere le rate, nel rispetto del limite minimo di 5 anni fissato dalla legge.

Come scegli la durata e la periodicità

Al momento della richiesta devi indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (semestrale o annuale), in base alle opzioni offerte dal Fondo.

Come si calcola l'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello per il calcolo della rendita a durata definita: a ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e si rivaluta in funzione dei risultati della Gestione Separata GESAV in cui è investito.



AVVERTENZA: L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026 (per effetto del rinvio approvato dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026). Le richieste potranno essere presentate a partire da quella data.

Rischi da considerare

- **Rischio di longevità:** se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata.
- **Rischio di investimento:** le rate variano con i rendimenti della Gestione Separata GESAV. La somma della rate di rendita che saranno erogate non sarà inferiore al capitale maturato al momento della richiesta di prestazione.
- **Rischio di concentrazione:** le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Erogazione frazionata del montante accumulato (a decorrere dal 31 ottobre 2026) Confronto tra le tipologie di prestazione

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	No (rendimento garantito)	No (rendimento garantito)	No (rendimento garantito)
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale)	Massima (a richiesta in base)	Limitata (eventuale)

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
		periodicità scelta)	a soglie massime)	periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo	Il Fondo	Il Fondo	Il Fondo
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

Possibilità di conversione in rendita vitalizia

Anche dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazione, conservi la facoltà di convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione e puoi farlo:

- presso il Fondo;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Il Fondo definisce nel proprio Statuto le condizioni e le modalità per esercitare questa facoltà. Consulta il Documento sulle rendite per i dettagli.

Regime fiscale

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale.

Sul montante accumulato post 2007 si applica il seguente regime:

- la Rendita a durata definita e i Prelievi liberamente determinabili sono soggetti alla tassazione tipica delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare con una ritenuta del 15% che si riduce dello 0,3% per ogni anno successivo al 15°, fino ad un minimo del 9% (nuovo comma 6-bis dell'art.11 del d.lgs. 252/2005);
- l'Erogazione frazionata del montante accumulato è soggetta ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 20% che si riduce dello 0,25% per ogni anno successivo al 15°, fino ad un minimo del 15% dopo 35 anni di partecipazione al sistema della previdenza complementare (nuovo comma 6-ter dell'art.11 del d.lgs. 252/2005).

Le specifiche tecniche sono dettagliate nel Documento sul regime fiscale del Fondo.

Come richiedere la prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, segui questi passi:

1. Verifica di aver maturato i requisiti (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5/3 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Leggi attentamente questo documento e il Documento sulle rendite del Fondo, aggiornati con le nuove tipologie di prestazione.
3. Compila il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo (a breve sarà possibile effettuare la richiesta tramite area riservata)
4. Indica obbligatoriamente il/i soggetto/i beneficiario/i del montante residuo in caso di decesso.
5. Invia il modulo compilato all'indirizzo mail previgenfondopensione.it@generali.com.
6. Attendi la conferma di presa in carico da parte del Fondo. Durante il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026), la liquidazione sarà posticipata all'esito dell'adeguamento dei sistemi interni.

Costi delle nuove prestazioni pensionistiche

Rendita a durata definita	• Costo per accedere alla prestazione: 20 euro • Costo per l'erogazione della singola rata: 5 euro • Costo di gestione finanziaria: sul capitale residuo che rimane in gestione vengono applicati i costi indicati nella Scheda 'I costi' – I costi della fase di accumulo – Spese indirettamente a carico, previsti per gli aderenti "cessati" e "pensionabili"
Prelievi liberamente determinabili	• Costo per accedere alla prestazione: 20 euro • Costo per l'erogazione della singola rata: 5 euro • Costo di gestione finanziaria: sul capitale residuo che rimane in gestione vengono applicati i costi indicati nella Scheda 'I costi' – I costi della fase di accumulo – Spese indirettamente a carico, previsti per gli aderenti "cessati" e "pensionabili"

Dove trovare ulteriori informazioni

Documento	Dove trovarlo
Nota Informativa (e supplemento sulle nuove prestazioni)	Sito web del Fondo – area pubblica
Documento sulle rendite (aggiornato)	Sito web del Fondo – area pubblica
Modulo di richiesta prestazione	Sito web del Fondo

Documento	Dove trovarlo
Prospetto delle prestazioni pensionistiche	Area riservata del sito web del Fondo
Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026	www.covip.it – Bollettino COVIP / Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 252/2005 (testo coordinato)	www.covip.it

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34	67	19	84	7
51	33	68	18	85	6
52	32	69	17	86	6
53	31	70	16	87	5
54	30	71	15	88	5
55	29	72	15	89	4
56	28	73	14	90	4
57	27	74	13	91	4
58	26	75	12	92	3
59	26	76	12	93	3
60	25	77	11	94	3
61	24	78	10	95	2
62	23	79	10	96	2
63	22	80	9	97	2
64	21	81	8	98	2
65	20	82	8	99	2
66	20	83	7	100	1

Supplemento della Nota Informativa redatto ai sensi del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 (Deliberazione in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025).